



2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite delle proprie e dei propri associati. Ai soci e alle socie compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati e associate.

#### Art 4 - Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutte e tutti coloro che sono interessate/i alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'ammissione delle/i socie/i ordinari è deliberata, su domanda scritta del/a richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il/la richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

#### Art 5 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà e partecipazione.

2. Tutti i soci e le socie sono tenuti/e a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. Il/la socio/a può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

4. Ogni socio/a maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

5. Tutti i soci e le socie hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

6. Tutti i soci e le socie hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

7. Tutti i soci e le socie hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.

8. Tutti i soci e le socie devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.

9. Ogni socio/a è tenuto/a al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci e delle socie.

#### Art 6 - Esclusione del socio o della socia

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato/a. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il/la destinatario/a di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

#### Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote e contributi di associati/e; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dell'Unione europea e degli organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) cessioni di beni e servizi agli/e associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) erogazioni liberali degli/e associati/e e dei terzi; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

*[Handwritten signature]*  
11.10.11

*[Handwritten signature]*  
10.10.11

*[Handwritten signature]*  
10.10.11

anche a premi; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art 8 – Rendiconto Economico finanziario dell'Associazione**

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.

3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

#### **Art 9 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci e delle socie

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Due Vicepresidenti

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Comitato scientifico

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

#### **Art 10 – Assemblea dei soci e delle socie**

1. L'Assemblea è composta dalle socie e dai soci fondatori e da tutti gli/le aderenti all'Associazione in regola con la quota associativa.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli/e aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita a mezzo posta

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- A large handwritten signature at the top right.  
- A signature below it, possibly "G. Papp".  
- A signature in the middle, possibly "B. B. B.". *Alto*  
- A signature below that, possibly "B. B. B.". *Alto*  
- A signature at the bottom, possibly "M. B. B.". *Alto*



dell'Assemblea i rendiconti economici - finanziari preventivo e consuntivo annuali; proporre l'ammontare della quota sociale annua; predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione; accogliere o rigettare le domande degli/e aspiranti aderenti; deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del/a socio/a; ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti/e secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri/e, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

#### Art 14 - Il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i/le suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e i due Vicepresidenti nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci e alle socie.

4. Il Tesoriere ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare i rendiconti per poi riferire in sede di approvazione.

#### Art 15 - Il Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di sostegno che ha il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le questioni inerenti lo studio e la ricerca riguardanti gli scopi associativi e partecipa alla rappresentazione dell'Associazione nei rapporti col mondo culturale, scientifico e accademico. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, indicati dal Consiglio Direttivo tra gli e le aderenti all'Associazione ed è coordinato dal Presidente dell'Associazione. Le finalità del Comitato Scientifico sono: esprimere parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed

*Handwritten signature: Roberto Cione*  
M. C.

*Handwritten signature: Andrea...*

*Handwritten signature: Babelo*  
*Handwritten signature: Nao...*

internazionali sia pubblici che privati; svolgere, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, attività di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività; esprimere parere sulle materie di studio e ricerca; promuovere ricerca, attività scientifiche e di formazione per accrescere e diffondere le conoscenze nel campo degli scopi previsti dall'Associazione; promuovere e consolidare i rapporti di con le realtà culturali affini.

2. Il Comitato si fa carico di relazionare al Consiglio Direttivo il procedere dei lavori, gli obiettivi raggiunti, le iniziative intraprese.

3. Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni e alla scadenza può essere riconfermato.

4. Il membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

5. I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

6. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

7. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo decide, con voto all'unanimità, nello spirito dello Statuto.

#### Art 16 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### Art 17 - Discipline residuali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Mantova, 22 luglio 2013

Le socie e i soci fondatori

Orietta Angelica BERTELLINI

Tina CAPPELLINI

Emanuele COLORNI

Nora DE GIACOMO

Ermanno FINZI

Loredana LEGHZIEL

Aldo NORSA

Manuela NORSA

Stefano PATUZZI

Andrea RANZATO

Alberto SARZI MADIDINI





















